

OFFERTA AL MERCATO

Diritti Audiovisivi
Campionato di Serie B

STAGIONE SPORTIVA
2025/2026

PACCHETTO NON ESCLUSIVO

"SCOUTING DATABASE"



Data di Pubblicazione: Milano, 7 agosto 2025

INDICE**SEZIONE 1. OFFERTA AL MERCATO**

- 1.1 Pacchetto non esclusivo offerto al mercato
- 1.2 Procedure di assegnazione
- 1.3 Condizioni di licenza
- 1.4 Richieste di informazioni

All. 1 Contratto di Licenza**All.2 Descrizione del pacchetto non esclusivo****1. OFFERTA AL MERCATO****1.1 Pacchetto non esclusivo offerto al mercato**

La Lega Nazionale Professionisti Serie B, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, codice fiscale 97557110158 e Partita Iva 07112250969 ("**LNPB**") pubblica la presente offerta per l'assegnazione in licenza agli Operatori del Pacchetto non esclusivo denominato "*Scouting Database*" avente ad oggetto tutti gli eventi della Competizione Campionato di Calcio di Serie BKT e del Campionato Primavera 2, quest'ultimo solo nel caso in cui la LNPB decidesse a proprio insindacabile giudizio di effettuare la produzione audiovisiva, da disputarsi nelle stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027 che può essere acquisito secondo le modalità stabilite al successivo articolo 1.2.

L'Offerta è formulata in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 ("Decreto") e alle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 177/23/CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento del n. 30744 del 18 luglio 2023 ("Linee Guida").

Il Pacchetto non esclusivo oggetto della presente Offerta, descritto in dettaglio nell'allegato 2, è il seguente:

Pacchetto	Piattaforma/e
Scouting Database	Internet e/o Wireless per Reti Mobili

I termini riportati con iniziale maiuscola nel presente documento hanno il significato loro attribuito dalle definizioni dal Contratto di Licenza riportato sub Allegato 1. Le definizioni ivi non precisate hanno il significato loro attribuito dall'art. 2 del Decreto.

1.2. Procedure di assegnazione

Possono aderire alla presente Offerta tutti gli Operatori interessati al Pacchetto non esclusivo, per gli utilizzi da effettuarsi nel Territorio mediante le Piattaforme contemplate nel Pacchetto nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) non avere debiti scaduti e/o contenziosi pendenti con la Lega Nazionale Professionisti Serie B per qualunque ragione determinati dal mancato o ritardato pagamento di

corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito all'offerta al mercato precedente a quella in corso;

- b) accettare incondizionatamente tutti i requisiti, limiti e gli obblighi previsti nella presente Offerta;
- c) non essere sottoposto a procedure di crisi, di insolvenza o di liquidazione.

Gli Operatori interessati sono invitati a considerare con particolare attenzione le previsioni della presente Offerta e dei suoi Allegati, in particolare i requisiti richiesti e le prescrizioni formulati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e le obbligazioni a carico degli Operatori. Ciascun soggetto o ente che aderisce all'Offerta dichiara di aver letto e compreso tutte le informazioni previste da questa Offerta e averne accettato termini, condizioni e procedure e non può in alcun momento fondare alcuna pretesa, azione o procedimento nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B in ragione di convincimenti da esso ricavati in base alla presente Offerta.

Ai sensi del paragrafo 39 delle Linee Guida, l'assegnazione del Pacchetto non esclusivo è perfezionata dalla LNPB nei confronti di tutti gli Operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino tutte le condizioni economiche e normative fissate nella presente Offerta e trasmettano a conferma di tale accettazione, debitamente sottoscritto, il Contratto di Licenza per l'acquisizione in licenza del Pacchetto non esclusivo, in conformità al testo riportato sub Allegato 1, via PEC al seguente indirizzo: legab@legalmail.it.

Al fine di ottenere l'assegnazione del pacchetto, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti richiesti ed è tenuto ad inviare alla LNPB l'Accordo di Licenza (di cui all'Allegato 1) unitamente alla descrizione del pacchetto di cui all'Allegato 2, entrambi sottoscritti in ciascuna pagina ad accettazione delle condizioni normative ed economiche previste nello stesso Accordo di Licenza.

La concessione in licenza del Pacchetto non esclusivo si intende perfezionata solo con il ricevimento e l'accettazione, da parte della LNPB, del Contratto di Licenza di cui all'Allegato 1 sottoscritto dall'Operatore avente titolo alla licenza richiesta.

In assenza di ricevimento e conferma, da parte della LNPB, del Contratto di Licenza sottoscritto dall'Operatore avente titolo alla licenza richiesta, l'Offerta costituisce mero invito ad aderire al Contratto di Licenza.

È facoltà dei soggetti interessati aderire alla presente Offerta in un momento successivo all'inizio del Campionato di Serie BKT stagione sportiva 2025/2026, verificandosi la suddetta ipotesi il corrispettivo dovuto sarà riproporzionato delle giornate di Campionato effettivamente fruite.

La LNPB si riserva il diritto, esercitabile a propria assoluta discrezione e in qualsiasi momento purché prima della conclusione del primo Contratto di Licenza relativo al Pacchetto, di modificare o ritirare l'Offerta e qualunque Pacchetto o diritto in esso incluso, di rettificare la composizione dei Diritti Audiovisivi, o di dare inizio a una nuova Offerta. Ciascuna parte interessata sarà immediatamente avvisata di tali circostanze.

La LNPB non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui gli Operatori interessati siano incorsi nella predisposizione o presentazione dell'adesione all'Offerta,

inclusi quelli che dovessero sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell'Offerta da parte della LNPB.

La LNPB opera in posizione di autonomia privata e le procedure di commercializzazione dei Diritti Audiovisivi si svolgono in base alle regole del diritto privato.

L'Offerta e la relativa procedura sono regolate esclusivamente dalla legge italiana e per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

1.3. Condizioni di licenza

Il corrispettivo dovuto alla LNPB, a fronte della concessione in licenza del Pacchetto non esclusivo, è precisato nella descrizione del Pacchetto riportata sub Allegato 2 infra.

I termini della licenza, ivi inclusi le modalità di pagamento del corrispettivo e gli altri obblighi cui ciascun Licenziatario che aderisce alla presente Offerta è tenuto a conformarsi, sono regolati e descritti nel Contratto di Licenza riportato sub Allegato 1.

L'esercizio dei Diritti Audiovisivi contemplato dal Pacchetto non esclusivo Scouting Database deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle Linee Guida e compatibilmente con qualsiasi ulteriore presente e futura offerta relativa a Diritti Audiovisivi commercializzati dalla LNPB.

Gli aderenti sono invitati a considerare con particolare attenzione i requisiti formulati dalla LNPB in questa Offerta e nei suoi Allegati e le obbligazioni a carico del Licenziatario. La trasmissione alla LNPB del Contratto di Licenza comporta implicitamente che il Licenziatario abbia letto e compreso tutte le informazioni previste da questa Offerta e averne accettato termini, condizioni e procedure.

1.4. Richieste di Informazioni

Gli Operatori interessati all'acquisizione del Pacchetto non esclusivo possono indirizzare richieste di chiarimenti contattando la LNPB via PEC al seguente recapito:

Lega Nazionale Professionisti Serie B

Attn.: Paolo Bedin, Presidente

Via Ippolito Rosellini, 4

20124 Milano

PEC legab@legalmail.it

Allegato 1

ACCORDO DI LICENZA
PACCHETTO NON ESCLUSIVO "SCOUTING DATABASE"

TRA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B, associazione privata di diritto italiano con sede legale presso la sede associativa in Milano, Via Ippolito Rosellini n. 4, Codice Fiscale 97557110158 e P.IVA 07112250969, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Paolo Bedin, (di seguito "LNPB")

E

_____, con sede in _____, via _____, Codice Fiscale e P.IVA _____ in persona del legale rappresentante _____, pec _____, dove chiede di ricevere tutte le comunicazioni comunque relative al presente accordo ("Licenziatario")

PREMESSO CHE

- Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e delle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 177/23/CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con Provvedimento n. 30744 del 18 luglio 2023, la LNPB ha pubblicato in data 7 agosto2025, sul proprio sito internet, l'Offerta riferita al pacchetto non esclusivo relativo al Campionato di Serie B da disputarsi nelle Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027, "Pacchetto Scouting Database";
- Il Licenziatario ha aderito alla suddetta Offerta con riferimento al Pacchetto non esclusivo infra individuato, che la LNPB gli concede in licenza nei termini e alle condizioni previste dall'Offerta e dalla presente scrittura.

Ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente contratto, tra le odierne parti si stipula quanto segue.

1. DEFINIZIONI

Nella presente Offerta, comprensiva anche dell'Allegato 2, i seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:

A PAGAMENTO (O PAY):	è la modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e a fronte del pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'Utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi pay tv, pay-per-view e video-on-demand o loro eventuali future evoluzioni).
ACCORDO DI LICENZA (o CONTRATTO DI LICENZA):	è il presente contratto avente ad oggetto la licenza a termine concessa non in esclusiva al Licenziatario del Pacchetto non esclusivo Scouting Database in conformità alle condizioni infra specificate e che si perfeziona nelle forme e modalità indicate nel successivo art. 6.1.
CALCIATORI:	sono gli atleti professionisti che partecipano agli Eventi della Competizione nel corso della Stagione Sportiva.
COMPETIZIONE/COMPETIZIONI:	sono il Campionato di calcio di Serie B e il Campionato Primavera 2 organizzato dalla LNPB nelle Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027
CORRISPETTIVO:	è il corrispettivo pagato dal Licenziatario alla LNPB in ogni stagione sportiva di valenza del presente Accordo di Licenza.
DECRETO:	è il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e successive modifiche ad oggi vigenti.
DIRITTI AUDIOVISIVI:	sono, relativamente alla Competizione, i diritti elencati alla lett. o) dell'art. 2 del Decreto di comunicare e mettere a disposizione del pubblico le fissazioni degli eventi, come meglio individuati nel Pacchetto, fino alla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue la disputa dell'Evento medesimo.
DURATA:	è la durata dell'Accordo di Licenza, decorrente dal perfezionamento dell'Accordo di Licenza ai sensi dell'art. 6.1. e valido sino al termine della stagione sportiva 2026/2027.
EVENTO:	è l'evento della Competizione composto da fase di pre-Gara, primo tempo della Gara, intervallo, secondo tempo della Gara e post-Gara

FINESTRA DI GARA:	corrisponde alla fascia oraria, predeterminata a propria discrezione, vincolante ed insindacabile, dalla LNPB, in cui possono avere inizio una o più Gare.
FIGC:	è la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
GARA:	è la parte dell'Evento che decorre dal fischio d'inizio della partita e termina con il fischio finale della stessa, con esclusione dell'intervallo.
GIORNATA:	è il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto a propria discrezionalità, vincolante ed insindacabile, dalla LNPB.
IMMAGINI CORRELATE:	sono le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo la Gara, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle Interviste, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso della Gara, che il Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle Condizioni previsti nel Contratto di licenza.
IMMAGINI DI ARCHIVIO CORRENTE:	l'insieme delle immagini degli Eventi relative alle Stagioni Sportive oggetto della presente Offerta, decorsi gli 8 giorni dalla conclusione di ciascun Evento.
IMMAGINI DI ARCHIVIO STORICO:	l'insieme delle immagini che costituiscono le library della LNPB e delle Società Sportive relativi alle Stagioni Sportive antecedenti le Stagioni Sportive oggetto della presente Offerta.
IN CHIARO (O FREE):	è la modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile all'Utente.
LICENZIATARIO:	è l'Operatore con cui si sia perfezionato l'Accordo di Licenza in conformità all'art. 6.1.
LINEE GUIDA:	sono le Linee Guida per la commercializzazione dei Diritti Audiovisivi del quinquennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 177/23/CONS e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 30744 del 18 luglio 2023.
OFFERENTE:	è l'Operatore che presenti l'Offerta.

OFFERTA:	è la proposta contrattuale contenuta nell'offerta al mercato per il Pacchetto non esclusivo pubblicata dalla LNBP, di cui all'Allegato 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'Offerente e trasmessa alla LNBP, unitamente all'Allegato 2, con le modalità prescritte.
OPERATORE:	è un soggetto operante nel mercato dei servizi sportivi e che fornisce, tramite proprie piattaforme e banche dati online, ai professionisti del settore calcistico (società sportive, calciatori, allenatori, agenti, analisti etc), l'analisi delle Gare e delle prestazioni di squadre e calciatori, dati e statistiche al fine di supportare lo scouting calcistico.
PACCHETTO SCOUTING DATABASE (O PACCHETTO):	è il complesso di Diritti Audiovisivi relativi agli Eventi della Competizione oggetto dell'Offerta.
PIATTAFORMA:	è, secondo quanto di volta in volta applicabile, qualsiasi tra i sistemi di trasmissione e/o ricezione dei Prodotti Audiovisivi contemplati nella presente Offerta e nel Contratto di Licenza.
PIATTAFORME AUDIOVISIVE:	se non diversamente indicato, le Piattaforme per la trasmissione e/o ricezione di immagini e suoni dei Prodotti Audiovisivi contemplati nella presente Offerta e segnatamente la Piattaforma Internet e la Piattaforma Wireless per Reti Mobili.
PIATTAFORMA INTERNET:	è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive attraverso la rete pubblica internet (rete IP aperta) destinate alla relativa ricezione su personal computer, device mobili o TV con o senza necessità di apparati o software di ricezione diversi da quelli generalmente disponibili e tecnologicamente consolidati.
PIATTAFORMA WIRELESS PER RETI MOBILI:	è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in modalità unicast (PtoP) mediante le tecnologie 3G, 4G, 5G e loro evoluzioni, destinate alla relativa ricezione su terminali collegati a reti di telefonia mobile.
POST-GARA:	è la fase dell'Evento che decorre dal fischio finale della Gara fino all'ultimo accadimento tra l'uscita dei giocatori dall'Impianto e il 75° minuto successivo al fischio finale della Gara. Tale fase è esclusa dall'Accordo di Licenza e le relative immagini non possono essere utilizzate dal Licenziatario.
PRE-GARA:	è la fase dell'Evento che decorre dal primo degli accadimenti tra il momento di arrivo dei giocatori all'Impianto fino al fischio iniziale della Gara. Tale fase

	è esclusa dall'Accordi di Licenza e le relative immagini non possono essere utilizzate dal Licenziatario.
PRODOTTI AUDIOVISIVI:	sono i prodotti editoriali aventi a oggetto gli Eventi secondo la definizione della lett. v) dell'art. 2 del Decreto.
REGOLAMENTO PRODUZIONI AUDIOVISIVE:	è il regolamento redatto dalla LNPB e pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, che la LNPB può modificare Stagione Sportiva per Stagione Sportiva o, previo congruo preavviso, nel corso di una Stagione Sportiva, per fissare regole e procedure in materia di produzione e trasmissione audiovisiva degli Eventi e ogni altra materia produttiva, organizzativa e tecnica riguardante le Competizioni Principali e l'Offerta.
REPLICA:	è la trasmissione integrale dell'Evento successivamente alla prima messa in onda.
STAGIONE SPORTIVA:	è la stagione sportiva come individuata sulla base dei regolamenti della FIGC.
SINTESI:	è la trasmissione dell'Evento per durata non eccedente 10 minuti per ciascun tempo di gioco.
SOCIETÀ SPORTIVA:	è ciascuna delle società che partecipano nel corso della Stagione Sportiva alla Competizione per quanto applicabile.
TERRITORIO:	sono tutti i paesi e territori del mondo, incluso il Territorio Italiano.
TERRITORIO ITALIANO:	è il territorio che include l'Italia, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
UTENTI:	sono le persone fisiche o giuridiche operanti nell'industria calcistica, come ad esempio società sportive, federazioni, giocatori, allenatori, agenti, arbitri, analisti, ai quali il Licenziatario fornisce accesso alle proprie banche dati online tramite conclusione di specifici accordi.

I termini non definiti nel presente Contratto di Licenza hanno il significato loro attribuito dalle definizioni di cui all'art. 2 del Decreto.

2. LA COMPETIZIONE.

- 2.1. **(Natura della LNPB)** La LNPB è una associazione privata riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le Società Sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") che partecipano ai campionati di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La LNPB, quale associazione di categoria di Società Sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa e organizza su delega regolamentare della FIGC e secondo l'ordinamento e il formato da questa previsto, il Campionato di Serie B e il Campionato Primavera 2 decidendone a proprio insindacabile giudizio, il format, il calendario, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi.
- 2.2. **(format della Competizione)** L'attuale formato del Campionato di Serie B è composto da due fasi: la prima, denominata stagione regolare, e la seconda, denominata dei play-off e play-out. La stagione regolare prevede la partecipazione di 20 squadre con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 Eventi. Il Campionato di norma si svolge tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di giugno. Ciascuna Giornata del Campionato di Serie B si articola normalmente in quattro giorni di Gare: il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì. Possono essere previsti alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPB in date di regola non occupate dalle "UEFA Club Competitions" o dagli impegni della Nazionale italiana.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie A della stagione successiva, mentre le squadre classificate dal 3° fino all' 8° posto, disputano una serie di play-off con formula sottoposta ogni Stagione Sportiva alla approvazione della F.I.G.C.

L'attuale formula prevede:

- 1) un turno preliminare, a gara unica in casa della meglio classificata al termine della stagione regolare, fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella stagione regolare;
- 2) due semifinali fra le vincenti con le squadre classificate al 3° e 4° posto della stagione regolare, con partite di andata e ritorno;
- 3) la finale, con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3° e la 4° classificata della stagione regolare ci sono 15 o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3° classificata della stagione regolare viene promossa direttamente.

Le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Serie C. Le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano tra loro il play-out, con partite di andata e ritorno, per decidere la quarta società che retrocede in Serie C. Tuttavia, la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano 5 o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.

La LNPB, in ossequio alle disposizioni impartite dalla FIGC, si riserva il diritto di apportare modifiche che riguardino le modalità di partecipazione e il numero di

squadre partecipanti al campionato di Serie B, il numero di squadre promosse al campionato di Serie A e/o il numero di squadre retrocesse al campionato di Serie C, il format, anche di play-off e play-out, e, conseguentemente, il numero complessivo di Gare da disputarsi. La LNPB si riserva altresì il diritto di organizzare Eventi della Competizione in territori esteri.

Il format della Competizione Primavera 2 è in corso di perfezionamento e sarà reso pubblico non appena definito

- 2.3. **(Finestre di Gara della Competizione)** Ciascuna Giornata del campionato di Serie B è articolata in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 2.2. La LNPB può sempre modificare a propria discrezione il calendario, nel rispetto delle previsioni regolamentari interne, stabilendo:

- 1) la riduzione del numero dei giorni di Gara per singola Giornata;
- 2) l'inserimento di turni infrasettimanali per tutte le Gare, con facoltà di un posticipo e, compatibilmente con le esigenze del calendario, un anticipo, in date non occupate dalle Coppe Europee o dagli impegni delle rappresentative nazionali italiane;
- 3) la modifica di finestre di gioco in presenza di esigenze di carattere organizzativo e/o sportivo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, come nel caso delle Giornate di ciascuna Stagione Sportiva che si disputano nel mese di agosto, di quelle che precedono la sosta invernale del Campionato o che precedono/seguono immediatamente i turni infrasettimanali, o gli ultimi turni della stagione regolare, ecc.), o di Eventi di forza maggiore;
- 4) la variazione degli orari di inizio delle partite, dandone comunicazione ai Licenziatari con il maggior anticipo possibile. Le finestre di gioco previste per le Stagioni Sportive , 2025/2026, 2026/2027 sono le seguenti:

- 1) una o più Gare in anticipo il venerdì a partire dalle ore 18.00,
- 2) una o più Gare il sabato a partire dalle ore 14.00,
- 3) una o più Gare la domenica a partire dalle ore 12.00,
- 4) una Gara in posticipo il lunedì a partire dalle ore 18.00.

- 2.4. **(modifiche al format della Competizione e alle Finestre di Gara. Regole generali)**

La LNPB ha facoltà di modificare il format del Campionato, i calendari, i giorni, le Giornate e le Finestre di svolgimento delle Gare in presenza di esigenze di carattere sportivo, di ordine pubblico o per qualsiasi altro motivo, dandone tempestiva comunicazione al Licenziatario. Ogni modifica, sospensione o interruzione di Eventi e Competizione, anche nel corso della Stagione Sportiva, anche dovute a causa di forza maggiore (a titolo esemplificativo, la pandemia Covid 19), è di competenza esclusiva, discrezionale e vincolante della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC"), della LNPB, nonché di Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale o altre autorità competenti.

Il Licenziatario pertanto prende atto e accetta che la Competizione potrà subire

variazioni, sospensioni o interruzioni per i motivi sopra indicati nel presente paragrafo con conseguente modifica (anche in via definitiva), a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, del numero totale di Eventi, della disputa delle Gare anche con riferimento al possibile svolgimento delle stesse in territorio estero, del calendario così come specificati oggi nel presente Accordo di Licenza, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario, tenuto conto delle modalità di determinazioni dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo, ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la LNPB, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, modifiche del Pacchetto o sospensioni o riduzioni del Corrispettivo maturato per le Gare disputate e trasmesse.

È inoltre di insindacabile competenza della LNPB la determinazione delle Gare da disputarsi in sede di anticipo o posticipo. Le determinazioni della LNPB circa le date e gli orari delle Gare nonché, ai sensi dei regolamenti rilevanti, quelle assunte dalla FIGC circa il formato delle Competizioni, non possono in alcun modo costituire titolo per richieste risarcitorie o di riduzione del Corrispettivo o di revisione del contenuto del Pacchetto da parte del Licenziatario. Il soggetto che sottoscrive l'Accordo di Licenza prende atto del carattere variabile e non definitivo delle Finestre e rinuncia fin d'ora a qualsiasi eccezione o pretesa.

3. PACCHETTO OGGETTO DELLA LICENZA

- 3.1. **(il Pacchetto e le sue limitazioni)** La LNPB concede per la Durata in licenza non esclusiva al Licenziatario i Diritti Audiovisivi previsti dal Pacchetto infra indicato che, per la esclusiva realizzazione dei propri Prodotti infra indicati, il Licenziatario può esercitare nel Territorio, mediante il Canale di emissione specificato di cui al Pacchetto, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Contratto di Licenza e dall'Offerta.
- 3.2. **(licenza non esclusiva e sue conseguenze. Diritti riservati alle Società Sportive e alla LNPB)**
 - a) La licenza è concessa su base non esclusiva. Ne consegue che i medesimi Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto possono essere liberamente esercitati dalla LNPB, dalle Società Sportive, e dai loro aventi causa e da qualsiasi altro terzo che abbia acquisito il Pacchetto senza che il Licenziatario possa eccepire alcunché o avanzare pretese, ad alcun titolo, rispetto a tali altre utilizzazioni nei confronti di chicchessia.
 - b) Sono esclusi dai Diritti Audiovisivi oggetto della licenza tutti i diritti non specificamente ed espressamente concessi al Licenziatario nel presente Contratto di Licenza, il cui esercizio e sfruttamento sono riservati a tutti gli effetti alla LNPB, alle Società Sportive e ai loro rispettivi aventi causa e possono essere esercitati direttamente e/o commercializzati liberamente in qualsiasi momento senza limitazioni.
 - c) Essendosi a oggi già verificata la Condizione di cui all'art. 44 delle Linee Guida, la LNPB potrà utilizzare i Diritti Audiovisivi compresi nel Pacchetto anche a fini commerciali

sul proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica di terzi di cui la LNPB abbia la disponibilità anche attraverso accordi di distribuzione del proprio Canale e/o Prodotto Audiovisivo con soggetti terzi da individuarsi senza vincolo di procedura e in regime di autonomia privata.

- d)** I diritti che non sono espressamente inclusi nei Pacchetti sono riservati alla LNPB e possono essere esercitati senza limitazioni dalla stessa LNPB o da terzi, quali altri Licenziatari della LNPB (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lo sfruttamento nel Territorio e su qualunque Piattaforma delle Immagini Salienti e delle Immagini Correlate, delle Differite, delle Sintesi, i Near Live, la radio, applicazioni digital e social, scouting, sia in ambito nazionale che locale). Potranno essere consentite dalla LNPB limitate e circoscritte deroghe.
- e)** restano fermi i seguenti diritti riservati alle Società Sportive, senza che l'assegnatario abbia nulla da pretendere dalla LNPB e/o dalle Società Sportive:
- fa)** le Società Sportive hanno la titolarità esclusiva del diritto di sfruttamento dell'Archivio Storico di cui all'art. 2, lettera p), del Decreto e possono sfruttare le Immagini dell'Archivio Storico ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto; le Società Sportive possono sfruttare le Immagini dell'Archivio Corrente e dell'Archivio Storico anche al fine della realizzazione di propri Docufilm.
- fb)** le Società Sportive possono esercitare Diritti Audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli Eventi ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, qui di seguito individuate:
- (i) la trasmissione della Replica o della Sintesi dell'Evento da parte di una sola emittente televisiva locale In Chiaro, con inizio non prima che siano trascorse 48 ore dal termine della Gara, in ogni caso mai in sovrapposizione, anche se solo in minima parte, con gli orari di disputa di altri Eventi della Competizione (per il medesimo fine sono consentiti accordi di reciprocità con la società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite), nonché
- (ii) la radiocronaca in Diretta dell'intero Evento da parte di due sole emittenti radiofoniche locali, di cui una in qualità di radio ufficiale della Società Sportiva.
- Tali diritti possono essere assegnati dalla Società Sportiva organizzatrice dell'Evento a sole emittenti locali televisive che trasmettano su Piattaforma Digitale Terrestre e a sole emittenti locali radiofoniche che trasmettano su Piattaforma Radiofonica alla condizione che:
- (i) l'area tecnica dell'emittente locale televisiva o radiofonica sia compresa nella regione in cui ha sede la Società Sportiva, e
- (ii) l'emittente televisiva o radiofonica non trasmetta gli Eventi oltre i confini della suddetta area tecnica e non sia in alcun caso, durante le trasmissioni degli Eventi, interconnessa con o ritrasmessa da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere o tipo;

fc) le Società Sportive possono esercitare Diritti Audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli Eventi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto, relativamente alla trasmissione sui propri canali tematici ufficiali o sui propri siti web istituzionali delle Immagini Correlate degli Eventi, anche in Diretta, della Replica, della Sintesi e delle Immagini Salienti degli Eventi da esse organizzati e degli Eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite.

Le suddette immagini degli Eventi possono essere trasmesse solo ed esclusivamente come parte integrante della programmazione dell'intero canale tematico ufficiale, del sito internet ufficiale e delle Piattaforme digitali ufficiali delle Società Sportive con le seguenti modalità:

- i. ad accesso condizionato e A Pagamento su base nazionale via Piattaforma Satellite, Piattaforma Digitale Terrestre o Piattaforma Internet, a condizione che le trasmissioni siano limitate al Territorio e quindi, nel caso ad esempio della Piattaforma Internet, siano "geobloccate" e quindi non accessibili dall'esterno dello stesso ("Pay Nazionale");
- ii. in Chiaro su base locale via Piattaforma Digitale Terrestre, a condizione che le trasmissioni non eccedano due regioni contigue comprensive dell'area tecnica della Società Sportiva ("Free Locale");
- iii. in Chiaro via Piattaforma Internet, a condizione che le immagini siano "geobloccate" per il Territorio e quindi non accessibili dall'esterno dello stesso ("Web Geobloccato");

e nel rispetto dei seguenti embarghi, fatte salve deroghe concesse per iscritto dai Licenziatari dei pacchetti esclusivi degli Eventi in Diretta per il Territorio che operano sulla medesima Piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale, e in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri Eventi della Competizione:

	Pay Nazionale	Free Locale	Web Geobloccato
Sintesi e Differite	A partire da 90 minuti dopo il termine della Gara.	A partire da 24 ore dopo il termine della Gara.	A partire da 24 ore dopo il termine della Gara.
Immagini Salienti	A partire da 45 minuti dopo la conclusione della Gara.	A partire dalle h.23.30 di ciascun giorno solare di Gara in relazione alle Gare disputate nello stesso giorno solare.	A partire da 3 ore dopo il fischio finale della Gara o dalle h.23.30 nel caso di Gare il cui inizio è fissato in orario successivo alle h.15:00.

Immagini Correlate	Nel pre e nel post Gara e nell'intervallo, possono essere trasmesse Immagini Correlate consistenti in immagini degli spalti e Interviste realizzate nel rispetto delle priorità fissate dal Regolamento produzioni Audiovisive, anche in Diretta, mediante un massimo di 5 collegamenti della durata di 2 minuti ciascuno. Nel pre-Gara possono essere effettuate Interviste nell'Area Garage/Parcheeggi o. Nel post-Gara, possono essere realizzate Interviste in Area Privilegiata (solo Gare casalinghe) e nell' Area Mixed Zone/Sala Stampa.	Nel pre e post Gara, possono essere trasmesse Immagini Correlate in Diretta aventi a oggetto immagini del recinto di gioco e degli spalti (nel pre-Gara: nella fascia oraria compresa tra i 90 minuti e i 10 minuti antecedenti il fischio d'inizio, e nel post-Gara: nella fascia oraria compresa tra i 10 minuti successivi al fischio finale e il termine della conferenza stampa). Nel post-Gara, possono essere realizzate Interviste nell'Area Mixed Zone/Sala Stampa.	Non consentite.
Audio Cronache	In Diretta	Non consentite	Non consentite

fd) Alle Società Sportive è vietato trasmettere sulle proprie pagine ufficiali su social network, mediante trasmissione In Chiaro, i seguenti contenuti in Diretta e/o Near Live : (i) immagini del terreno di gioco da dieci minuti prima dell'inizio della Gara a cinque minuti dopo il termine della Gara; (ii) immagini da dentro lo stadio e delle aree

riservate, diverse dal terreno di gioco, da un'ora prima dell'inizio della Gara fino al termine della Gara. In ogni caso, i contenuti ufficiali dell'Evento, trasmessi dalle Società Sportive, nei limiti sopra indicati, sia in Diretta sia Near Live, non possono comunque avere una durata superiore a 30 secondi e non possono essere più di dieci contenuti per Gara, ferma restando la facoltà per le Società Sportive e la LNPB di realizzare un unico prodotto accorpando in tutto o in parte i singoli contenuti.

f) restano fermi i seguenti diritti esercitabili dalla LNPB, senza che il Licenziatario abbia nulla da pretendere dalla LNPB e/o dalle Società Sportive:

ga) trasmettere i seguenti ulteriori Prodotti Audiovisivi, filmati da propri incaricati (ove richiesto e secondo gli accordi col Licenziatario o coi Licenziatari, tali Prodotti Audiovisivi potranno essere accompagnati da un "credit" in favore del rispettivo Licenziatario, o dei rispettivi Licenziatari, quale ad esempio "stai vedendo la partita su [____]", "questo video viene trasmesso su [____]");

(i) Immagini Salienti fino a 90 secondi, anche unitamente a Immagini Correlate, incluse quelle filmate dai videomaker della LNPB e delle Società Sportive, per ciascun Evento, a partire dal fischio finale di ciascuna Gara senza embargo, da trasmettere, anche a fini commerciali sul proprio sito istituzionale, sulla propria App, su qualsiasi piattaforma tecnologica di cui la LNPB abbia la disponibilità, sui propri canali digitali e sulle proprie pagine ufficiali su social network;

(ii) videoclip aventi ad oggetto Immagini Correlate, riguardanti l'interno dell'impianto sportivo e le aree riservate, trasmesse a distanza di 10 minuti dal relativo accadimento in Diretta, sul proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica di cui la LNPB abbia la disponibilità, sui propri canali digitali e sulle proprie pagine ufficiali su social network, di durata circa di 20 secondi ciascuno, fino a cinque videoclip per ciascun Evento.

gb) realizzare produzioni audiovisive (come, a titolo esemplificativo, magazine ufficiali) dedicati a ciascuna Giornata della Serie B, contenenti immagini e altri estratti degli Eventi di durata massima pari a 4 minuti per Gara, che possono essere comunicati al pubblico, trascorsa un'ora dalla conclusione dell'ultimo Evento della Giornata cui si riferiscono, mediante proprio sito istituzionale, sulla propria App e/o su qualsiasi piattaforma tecnologica di cui la LNPB abbia la disponibilità, sui propri canali digitali e sulle proprie pagine ufficiali su social network;

gc) autorizzare la trasmissione in qualsiasi formato degli Eventi su schermi o maxischermi collocati negli stadi in cui le Società Sportive disputano le proprie Gare interne. Le trasmissioni su schermi o maxischermi da collocare in aree diverse dagli stadi suddetti possono avere luogo esclusivamente per ordini governativi o di altre autorità competenti;

gd) la LNPB si riserva il diritto di commercializzare autonomamente, rispetto alle licenze dei Pacchetti, i Diritti Audiovisivi relativi alla presentazione del calendario della Competizione, alle cerimonie organizzate dalla LNPB per l'assegnazione di premi, o ad altri simili eventi;

ge) la LNPB ha la facoltà di creare e distribuire, direttamente o tramite un service provider di terze parti, metadata, flussi di dati e statistiche riferiti agli Eventi, alle Competizioni, alle Società Sportive e ai calciatori. La LNPB offre tali dati al mercato su base separata;

gf) il Licenziatario prende atto e accetta che i terzi possono esercitare il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 5, comma 3, del Decreto e dal regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva emanato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di volta in volta vigente.

- 3.3. **(divieto di sublicenza e ad effetti analoghi)** La licenza è concessa con espresso divieto di consentire direttamente o indirettamente a terzi, tramite sub-concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare o utilizzare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, i Diritti Audiovisivi o i Prodotti Audiovisivi realizzati dal Licenziatario mediante tali Diritti Audiovisivi.
- 3.4. **(diritti di Archivio. Esclusione)** Sono esclusi dai Diritti Audiovisivi oggetto della licenza tutti i diritti riferiti alle Immagini di Archivio Storico. Sono inoltre esclusi dai Diritti Audiovisivi oggetto della licenza tutti i diritti non specificamente ed espressamente concessi al Licenziatario nel presente Contratto di Licenza, il cui esercizio è riservato a tutti gli effetti alla LNPB, agli organizzatori degli Eventi e ai loro aventi causa.
- 3.5. **(comunicazioni tra le parti)** Qualsiasi comunicazione relativa alla licenza è efficace e ha effetto solo se eseguita a mezzo PEC indirizzata al domicilio della destinataria ai seguenti recapiti:

- **Lega Nazionale Professionisti Serie B:** all'attenzione del Presidente: Paolo Bedin
e-mail: presidenza@legab.it; PEC: legab@legalmail.it;

- **Licenziatario:** all'attenzione del dott. [_____],
e-mail:[_____];

PEC: [_____].

4. CONSEGNA DELLE IMMAGINI DELLE GARE

- 4.1. La LNPB metterà a disposizione del Licenziatario un sistema di distribuzione telematica, accessibile tramite apposito portale web, da cui poter scaricare le immagini delle Gare (con espressa esclusione di quelle Pre Gara e Post Gara, delle Immagini Correlate e delle interviste). Il Licenziatario riceverà le credenziali di accesso a tale portale web una volta effettuato il pagamento della prima rata del Corrispettivo di cui all'art. 5.1..

Tali immagini delle Gare saranno disponibili non prima di quattro ore dopo il fischio

finale, in files in formato full HD (1920x1080) .mp4.

Qualora vengano richieste ulteriori e specifiche immagini, la LNPB, qualora lo ritenga opportuno e a condizione che siano nella sua disponibilità, le metterà a disposizione del Licenziatario il quale ne sosterrà i relativi costi, applicati secondo le tariffe di mercato della produzione audiovisiva.

- 4.2. Le immagini consegnate al Licenziatario potranno essere clean ovvero, a discrezione insindacabile della LNPB, con la grafica utilizzata per le trasmissioni audiovisive, con il marchio dei propri licenziatari, ovvero con all'interno le Wipe, i billboard o i crediti usualmente utilizzati per le trasmissioni audiovisive, nonché con un sistema di watermarking o finger printing che le renda immediatamente identificabili.

5. PAGAMENTO CORRISPETTIVO

- 5.1. **(Corrispettivo)** In caso di assegnazione in Licenza del Pacchetto, il Licenziatario dovrà pagare per ogni stagione sportiva di valenza del presente Accordo di Licenza il Corrispettivo di euro 100,000,00 (euro centomila/00) oltre IVA e il corrispettivo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA quale prezzo di accesso al segnale per la fornitura delle immagini, in due rate di pari importo:

- La prima entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all' Offerta da parte della LNPB di cui al successivo art. 6.1;

- La seconda entro e non oltre il 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento .
- Il Corrispettivo del Pacchetto è stato determinato tenendo conto dell'interesse delle Società Sportive di fruire, a condizioni migliorative rispetto ai terzi, dei servizi che il Licenziatario realizzerà e offrirà al mercato. Pertanto, il Licenziatario, preso atto di tale interesse, si impegna per l'intera Durata del presente accordo, a offrire alle Società Sportive (come definite nel citato contratto) che partecipino o abbiano partecipato alle Competizioni nella medesima Durata uno sconto sul prezzo di listino che verrà discusso in buona fede tra le Parti e comunque non inferiore al 15% sul prezzo di listino dell'abbonamento principale alla piattaforma e a tutti gli utilizzatori addizionali (c.d. scout accounts) oltre a 2 account scouting addizionali gratuiti per ciascuna delle Società Sportive abbonate alla piattaforma

Il Licenziatario si impegna altresì ad applicare tali condizioni anche alle Società Sportive che abbiano già rinnovato l'abbonamento, alla data di adesione alla presente Offerta al Mercato, a meno che condizioni più favorevoli non siano già state assorbite in tali rinnovi.

- 5.2. **(modalità di pagamento ed effetto liberatorio)** I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati dal Licenziatario mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a Lega Nazionale Professionisti Serie B, IBAN IT 54 F 03239 01600 100000010225, o su diverso conto corrente eventualmente comunicato per iscritto dalla LNPB nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica o, se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sui conti correnti intestati alle Società Sportive associate, secondo quanto verrà di volta in volta indicato dalla LNPB. La ricevuta del bonifico medesimo costituisce quietanza di pagamento.

- 5.3. **(netto)** Qualsiasi corrispettivo o altro importo a carico del Licenziatario è sempre indicato al netto, oltre che dell'IVA, di ogni applicabile ritenuta o imposta e di ogni eventuale altro addebito, spesa o costo, anche bancario.
- 5.4. **(interessi e penale)** Il ritardo anche di un solo giorno del pagamento, anche parziale, del Corrispettivo rispetto alla scadenza prevista comporta la maturazione in favore della LNPB di interessi legali di mora, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o costituzione in mora, da calcolarsi ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 231/2002, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 192/2012. Il diritto della LNPB agli interessi di mora in virtù del presente paragrafo non pregiudica il diritto della stessa alla risoluzione per inadempimento ovunque prevista nel presente Contratto di Licenza, così come la facoltà di azionare qualsiasi rimedio previsto dalla legge.
- 5.5. **(solve et repete)** Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione. Il pagamento non può inoltre essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario non possa esercitare alcuni dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa dall'inadempimento della LNPB. Qualora il Licenziatario sospenda o ritardi per qualsiasi motivo, di oltre 8 giorni dalla scadenza il pagamento del corrispettivo della licenza, la LNPB sospenderà legittimamente e senza necessità di comunicazione l'esecuzione del presente Contratto di Licenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, fermo il diritto della LNPB di ricorrere a qualsiasi altro rimedio previsto dal presente Contratto di Licenza o dalla legge.
- 5.6. **(mancato esercizio dei diritti da parte del Licenziatario)** Nel caso in cui il Licenziatario, nel corso della Durata, non intenda o non possa esercitare i Diritti Audiovisivi in relazione a uno o più Eventi che compongono il Pacchetto, il Contratto di Licenza resta in tal caso invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo è comunque dovuta alla LNPB, anche ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., e non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato.

Il Corrispettivo non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso che il Licenziatario non possa esercitare, in tutto o in parte, alcuno dei Diritti o non possa o non voglia sfruttare in tutto o in parte le immagini consegnate per qualsiasi causa diversa da inadempimento della LNPB e sempre che tale inadempimento determini una impossibilità assoluta al Licenziatario di esercitare i Diritti Audiovisivi contenuti nel Pacchetto assegnato.

6. CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA

- 6.1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1.2 dell'Offerta, L'Accordo di Licenza è concluso, immediatamente in vigore e pienamente efficace tra la LNPB e il Licenziatario nel momento della ricezione e dell'accettazione, da parte della LNPB dell'Accordo di Licenza sottoscritto dall'Operatore avente titolo alla licenza richiesta. Dal momento del perfezionamento dell'Accordo di Licenza, le parti sono tenute ad eseguire le rispettive prestazioni ed obbligazioni e sono intitolate ad esercitare i loro diritti e a godere dei rispettivi benefici, sempre nel rispetto delle restrizioni, delle limitazioni e degli oneri previsti dall'Accordo di Licenza e al rispetto di tutti i

provvedimenti delle Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, delle autorità giudiziaria o amministrativa, sportiva, nazionale o internazionale.

Il Licenziatario opera sul mercato nella propria esclusiva responsabilità, esclusa qualsiasi responsabilità al riguardo, direttamente o indirettamente, della LNPB, delle Società Sportive e loro aventi causa.

In particolare, il Licenziatario, nella propria attività di sfruttamento dei Prodotti Audiovisivi deve attenersi ad ogni singola prescrizione dell'Accordo di licenza, alla normativa ad esso applicabile e ad ogni ulteriore normativa che possa trovare applicazione, con conseguente assunzione di ogni responsabilità a proprio esclusivo carico in caso di violazioni.

Nulla può essere imputato alla LNPB, alle Società Sportive e/o loro aventi causa in relazione all'attività svolta dal Licenziatario con riferimento a quanto forma oggetto dell'Accordo di Licenza, il quale si fa espressamente carico di manlevare, tenere indenne e difendere la LNPB, i suoi aventi causa e le Società Sportive relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa essere avanzata nei loro confronti da terzi.

7. DIRITTI E OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

7.1. **(obblighi di rispetto di norme e regolamenti)** Il Licenziatario si obbliga in ogni caso ad esercitare i Diritti Audiovisivi e gli altri diritti concessigli in licenza nel rigoroso rispetto, oltre che del presente Contratto di Licenza:

- (a) dei diritti acquisiti sugli Eventi e sulla Competizione dai licenziatari di Pacchetti non esclusivi quali individuati nella Offerta e nelle offerte da parte della LNPB;
- (b) del Decreto, delle Linee Guida, del Regolamento Produzioni Audiovisive, incuse le Linee Editoriali, e di tutti gli altri regolamenti ovvero comunicazioni emanati ed emanandi dalla LNPB;
- (c) della normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile, ivi inclusi il Codice Media e Sport del 25 luglio 2007 e sue eventuali integrazioni e modifiche, il Regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione, e tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse, nonché gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dalle Autorità o dagli Organismi statali, dagli enti sportivi nazionali (LNPB, FIGC, CONI) e/o internazionali (UEFA e FIFA);
- (d) delle ragionevoli istruzioni che l'organizzatore della Competizione si riserva di impartire, nell'esercizio di tale funzione, a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della Competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli Utenti;

senza che quanto sopra indicato sub (a), (b), (c) e (d) possa in alcun caso costituire titolo

per richieste risarcitorie o di revisione dei contenuti dei Pacchetti o di riduzione del corrispettivo della licenza, da parte del Licenziatario, nei confronti della LNPB o delle Società Sportive.

- 7.2. **(licenza non esclusiva e tassatività dei Diritti Audiovisivi concessi in licenza)** La LNPB concede al Licenziatario, in licenza non esclusiva, i soli Diritti Audiovisivi specificamente elencati nel Pacchetto ad esso assegnato per la realizzazione di Prodotti, che il Licenziatario è tenuto a sfruttare sulla propria Piattaforma e mediante il solo Canale di emissione contraddistinto dal proprio marchio, nel Territorio, e nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Accordo di Licenza. Ogni ulteriore diritto è di conseguenza escluso e rimane di esclusiva titolarità della LNPB.

- 7.3. **(obbligo di inserimento di sigle e grafiche)** Il Licenziatario promette e garantisce di:

- a) inserire, o far inserire, nella grafica di presentazione dei risultati, delle classifiche e dei servizi sulle Gare della Competizione, all'interno delle trasmissioni sportive, il logo della Competizione come predisposto dalla LNPB, inclusivo del c.d. "Title sponsor", determinato a discrezione della LNPB ovvero di altri sponsor associati alle grafiche; e
- b) realizzare i Prodotti e qualsiasi immagine riferita agli Eventi con le grafiche informative ufficiali realizzate dalla LNPB a corredo di tale Segnale inclusivo di watermark, del marchio nominale o figurativo del Data Sponsor, del Time Keeper Sponsor nonché dei Technology Partners di LNPB. Non è consentito realizzare proprie grafiche da sovrimporre alle immagini degli Eventi, né cancellare o modificare le grafiche ufficiali fornite dalla LNPB in abbinamento a tale Segnale.

La LNPB fornisce al Licenziatario, con congruo anticipo rispetto all'inizio della Competizione e, in ogni caso, entro i sette giorni antecedenti tale ultima data, i supporti contenenti il materiale (sigle, loghi e grafiche "wipe" o altre grafiche) per l'effettuazione degli inserimenti di cui alle precedenti lettere del presente paragrafo, riservandosi il diritto di modificarli nel corso della Competizione.

Per i Segnali prodotti dalla LNPB e/o dalle Società Sportive e distribuiti dalla LNPB, quest'ultima effettua gli inserimenti di cui alle precedenti lettere del presente paragrafo all'interno dei suddetti Segnali e il Licenziatario è tenuto a non rimuovere né alterare in alcun caso tali sigle e grafiche in occasione della trasmissione dei Prodotti Audiovisivi.

- 7.4. **(obblighi editoriali e in materia di pubblicità)** Fermo, inter alia, quanto previsto ai successivi paragrafi, la LNPB riconosce, nei limiti di quanto sotto specificato, al Licenziatario il diritto di esercitare ampia libertà di autodeterminazione editoriale e imprenditoriale nel confezionamento dei Prodotti, purché nel rispetto dell'immagine, del prestigio e dell'identità della LNPB, delle Società Sportive, degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo e del valore del prodotto calcio nonché nel rispetto del Regolamento Produzioni Audiovisive, delle Linee Editoriali che saranno emanate di volta in volta dalla LNPB e purché non venga in alcun modo pregiudicata la fruizione delle riprese effettuate. Resta fermo che la LNPB non potrà esercitare un controllo effettivo sulla selezione dei programmi e sulla loro organizzazione in un Palinsesto o in un Catalogo predisposto dal Licenziatario, il quale, tuttavia, è tenuto a rispettare i

seguenti divieti:

- a) abbinare ai Prodotti iniziative pubblicitarie (a titolo esemplificativo, sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari) e/o promozionali (a titolo esemplificativo quiz, concorsi a premio);
- b) le comunicazioni al pubblico non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di sponsor ufficiali della Competizione o della LNPB quali il Title sponsor, il Time Keeper sponsor, il Data sponsor e i Technology partners di LNPB. A tal fine il Licenziatario ha l'obbligo di consultare LNPB, entro 7 (sette) giorni dalla trasmissione sottoscritta del contratto di Licenza, al fine di informarsi circa la lista completa del Title sponsor, del Time Keeper sponsor, del Data sponsor e dei Technology partners della LNPB o della Competizione e di assicurare che sia fugato ogni dubbio circa la sovrapposizione con la categoria merceologica dei prodotti o servizi di un proprio potenziale sponsor;
- c) nelle comunicazioni al pubblico non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli Utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. "pubblicità virtuale");
- d) non effettuare, in alcun caso e sotto alcuna forma, servizi interattivi, intendendosi qualsiasi invito all'azione su schermo, inclusi, a titolo esemplificativo, (i) sovrimpressioni, (ii) pulsanti, (iii) codici QR, (iv) popup, e (v) squeezeback, che offrono allo spettatore la possibilità di effettuare una delle seguenti operazioni: inviti a giocare (siano essi giochi gratuiti, giochi di fantasia, pronostici, sondaggi, feedback e opinioni e valutazioni), inviti a scommettere, inviti a visualizzare annunci (pubblicitari e non); a visualizzare e navigare attraverso informazioni e statistiche; (viii) partecipare e visualizzare chat multiutente; partecipare a cd. "*watch party*"; e acquistare prodotti e servizi su un (primo o secondo) schermo video associato alle Competizioni. Ai fini della presente clausola, l'acquisto di prodotti e servizi può includere, senza limitazioni, le categorie di (A) scommesse, (B) cibo, (C) abbigliamento, (D) merce, (E) servizi di biglietteria e (F) web3. Qualsiasi deroga a quanto precede è a discrezione della Lega Nazionale Professionisti Serie B ed è soggetta a preventivo accordo scritto con la Lega Nazionale Professionisti Serie B su condizioni normative ed economiche;
- e) non effettuare, in alcun caso e sotto alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né possono essere visualizzate attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive, in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia;
- f) non inserire forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura così come disciplinate in extenso dagli articoli 18 e ss del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. "Codice del Consumo");
- g) non effettuare iniziative di product placement.

7.5. (altre obbligazioni a carico del Licenziatario)

Il licenziatario è inoltre obbligato a:

- a) rendere disponibile le immagini degli Eventi agli Utenti esclusivamente per scopi professionali ed esclusivamente per le finalità di analisi consentite e controllare, e far sì che la LNPB possa a sua volta verificare, gli accessi al proprio Canale di emissione al fine di evitare (i) qualsiasi tipo di

trasmissione o comunicazione al pubblico non consentita delle immagini degli Eventi, (ii) qualsiasi potenziale uso improprio delle immagini degli Eventi o (iii) qualsiasi sfruttamento non autorizzato dei Diritti Audiovisivi.

Il Licenziatario si obbliga altresì a monitorare l'utilizzo delle immagini degli Eventi da parte degli Utenti e a perseguire, anche legalmente, l'utilizzo non professionale e/o non conforme delle immagini degli Eventi messe a disposizione sul proprio Canale di emissione, impegnandosi espressamente a tenere indenne e manlevare LNPB, anche successivamente al termine del Contratto di Licenza, da qualsiasi danno che dovesse derivare dal mancato rispetto di qualsiasi tra le obbligazioni stabilite a carico del Licenziatario dal presente Contratto di Licenza. A tale riguardo, il Licenziatario si impegna a i) verificare che i soggetti che intendono sottoscrivere un abbonamento con il Licenziatario abbiano i requisiti necessari per fare un uso professionale e rientrino nella categoria di Utenti, ii) inserire negli accordi con i propri Utenti apposite clausole a tutela dei Prodotti Audiovisivi di LNPB, in particolare gli accordi dovranno indicare le specifiche finalità di utilizzo delle immagini degli Eventi come indicate nella descrizione del Pacchetto Scouting DataBase e prevedere il divieto di utilizzo delle immagini per finalità diverse in particolare l'esclusione di qualsiasi possibilità di trasmissione e/o uso pubblico delle immagini degli Eventi, il divieto di downloading e il divieto di conservazione e utilizzo dopo il termine della Durata del Contratto di Licenza;

- b) esercitare i Diritti Audiovisivi e ogni altro diritto oggetto del presente Contratto di Licenza e a trasmettere i Prodotti facendo sì che i sistemi di codifica del segnale distribuito agli Utenti abbiano un elevato livello di sicurezza e inviolabilità tale da consentire effettivamente ed esclusivamente l'accesso alle immagini solo previa autorizzazione individuale agli Utenti;
- c) prendere atto e riconoscere che i limiti e le modalità descritti nel presente Contratto di Licenza sono tassativi e quindi non modificabili né in forza di asserite prassi né tantomeno in via interpretativa e che eventuali modifiche dovranno risultare ad substantiam da atto sottoscritto dalla LNPB e si impegna altresì a riprodurli sostanzialmente nei medesimi termini negli accordi che dovesse concludere con gli Utenti;
- d) non compiere né consentire alcun atto e sfruttamento che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi acquisiti da soggetti terzi;
- e) osservare, nei limiti della ragionevolezza, le condizioni che la LNPB si riserva di prevedere per garantire il coordinamento e risolvere eventuali conflitti tra gli sfruttamenti dei propri Diritti Audiovisivi di natura secondaria o dei propri diritti accessori e gli sfruttamenti, da parte di altri licenziatari, dei Diritti Audiovisivi di natura primaria o di altra natura da questi acquisiti;
- f) ottenere, compatibilmente con la normativa applicabile, che le proprie trasmissioni non siano in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili a soggetti diversi dagli Utenti. A tal fine il Licenziatario si obbliga a mettere in atto ogni accorgimento necessario o richiesto dalla LNPB. Per l'effetto il Licenziatario garantisce e si obbliga a porre in essere le necessarie misure di sicurezza per proteggere lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi e per prevenire ricezioni, sfruttamenti o visualizzazioni non autorizzati dei Prodotti Audiovisivi. Ciò include attività quali l'adozione di sistemi di DRM (*digital rights management*), il monitoraggio regolare degli Utenti e l'utilizzo di tecnologie di gestione dei diritti digitali volti a prevenire l'uso o il trattamento illecito di contenuti audiovisivi (come il file sharing o la copia illecita), nella misura massima consentita dalla legge applicabile;

- g) riconoscere che, ai sensi della normativa applicabile, incluso in particolare quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto, non gli spetta alcun diritto sulle immagini e sulle fissazioni delle immagini relative agli Eventi. In tal senso, il Licenziatario espressamente rinuncia a pretese di qualsiasi tipo su dette immagini e fissazioni e riconosce che, eccezion fatta per quanto strettamente necessario all'esecuzione della licenza e nei limiti dalla stessa previsti, non ha e non potrà vantare alcun diritto né immateriale né materiale sulle immagini e sulle fissazioni di qualsiasi immagine degli Eventi, che possono essere commercializzate dalla sola Lega Nazionale Professionisti Serie B e, nei limiti di quanto di loro competenza, dalle Società Sportive;
- h) a non consentire a terzi, tramite subconcessioni, sublicenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, gli Eventi e i Prodotti contenenti immagini riferite a tali Eventi;
- i) esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine, il prestigio e l'identità della LNPB, delle Società Sportive, degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, del valore del prodotto calcio e dello sport del calcio in generale, tenendo conto e uniformandosi alle direttive degli organismi sportivi, nazionali e internazionali;
- j) dare corso in continuità e per l'intera Durata ad ogni possibile attività di antipirateria a tutela del prodotto distribuito attraverso, qualora richiesto dalla Lega, attività in sede giudiziale e/o amministrativa. Il Licenziatario è obbligato altresì a tutelare il prodotto attraverso attività tecnologica a tutela delle immagini rese disponibili;
- k) non alterare in alcun modo i Prodotti Audiovisivi come forniti dalla LNPB (ad esempio, oscurando i loghi inclusi nel Segnale);
- l) produrre, all'atto della sua sottoscrizione del Contratto di Licenza, i seguenti documenti in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000: (i), certificato di iscrizione alla CCIAA, ovvero qualora il Licenziatario sia società di nazionalità non italiana, copia di un certificato rilasciato da un'autorità straniera che svolga funzioni analoghe al Registro delle Imprese, (ii) documentazione o autodichiarazione che indichi che il Licenziatario non è sottoposto a procedure di crisi, di insolvenza o procedure di liquidazione;
- m) distruggere le immagini degli Eventi dopo il termine della Durata del Contratto di Licenza e fornire dichiarazione a LNPB di tale avvenuta eliminazione;
- n) fornire alla LNPB, su base annuale, entro e non oltre il 15 luglio di ciascuna Stagione Sportiva le informazioni relative all'utilizzo, da parte degli Utenti (numero di visualizzazioni), della Competizione, unitamente alle informazioni relative ai trenta (30) top Utenti e ad un'analisi comparativa sulle numeriche di accesso delle altre quattro (4) principali seconde Leghe se distribuite dal Licenziatario.

8. DURATA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA LICENZA

- 8.1. **(durata del contratto di licenza)** Il presente contratto di licenza ricomprende gli eventi Eventi della Competizione da disputarsi nelle Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027 . In ogni caso la scadenza è inderogabilmente fissata al 30 giugno 2027.
- 8.2. **(clausola risolutiva espressa)** Fermo il disposto dell'art. 1454 c.c., è facoltà della LNPB

di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso alle seguenti previsioni: 5.1., 7.1., 7.3., 7.4., 7.5. lett. a), b), d), f), h), j), k), n), 8.2., 9.3., ., 9.5., 9.6 e 9.8 e in caso di gravi inadempimenti alle modalità di esercizio dei diritti o alle restrizioni o ai vincoli previsti dal presente Contratto di Licenza o alle previsioni del Regolamento Produzioni Audiovisive. Il Contratto di Licenza si intende risolto trascorsi sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione scritta. In caso di risoluzione sarà dovuto alla LNPB a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, il doppio dell'importo corrispondente al lucro cessante della LNPB, intendendosi per lucro cessante l'importo complessivo dovuto alla LNPB, al netto degli importi già corrisposti dal Licenziatario fino alla intervenuta risoluzione del presente contratto.

- 8.3. **(manleva a favore della LNPB)** Il Licenziatario dichiara espressamente sin d'ora di manlevare e tenere indenne la LNPB, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Contratto di Licenza.
- 8.4. **(effetti dello scioglimento anticipato o alla scadenza della durata)** Allo scioglimento anticipato, per qualsiasi causa, del presente Contratto di Licenza ovvero alla sua scadenza ciascuno e tutti i Diritti Audiovisivi concessi al Licenziatario tornano nella piena disponibilità della LNPB e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, ne è vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento da parte del Licenziatario.

9. MISCELLANEE

- 9.1. **(obblighi della LNPB)** La LNPB, in conformità alla normativa vigente e a quanto indicato nel presente Contratto di Licenza si obbliga a:
- a) far conseguire al Licenziatario la piena ed incontrastata disponibilità dei Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto;
 - b) persistere nell'attività legale antipirateria sia nelle forme ad oggi attuate sia con nuove strategie e dinamiche di azioni in sede giudiziale in ragione del modificarsi dei fenomeni illeciti;
 - c) non proporre alla F.I.G.C. di modificare le regole di svolgimento e/o partecipazione alla Competizione in modo notevolmente peggiorativo rispetto a quanto previsto nel presente Contratto di Licenza, restando sin d'ora inteso che non viene considerato "notevolmente peggiorativo" il mutamento delle regole di partecipazione del Campionato di Serie B con la partecipazione di 18 Società Sportive o la modifica del format del Campionato;
 - d) rispettare, e a far rispettare alle Società Sportive, in tutti gli impianti sportivi in cui sono disputati gli Eventi i criteri minimi per la tenuta del manto erboso, per l'illuminazione degli impianti sportivi, per l'esposizione della cartellonistica a bordo campo e per l'effettuazione delle Interviste, come stabiliti dal Regolamento Produzioni Audiovisive.
- 9.2. **(proprietà intellettuale)** Tutti i diritti d'autore e tutti gli altri diritti, senza limitazione

alcuna, relativi al presente Contratto di Licenza, al Campionato di Serie B e a qualsivoglia materiale fornito dalla LNPB a qualsiasi Licenziatario sono e rimarranno di esclusiva titolarità della LNPB o, secondo le previsioni di legge, delle Società Sportive. Nulla nella presente Offerta e nel Contratto di Licenza può essere interpretato come concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della LNPB o, se del caso, delle Società Sportive. Se del caso, la concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento dei suddetti diritti di proprietà intellettuale dovrà essere disciplinata da diverso apposito atto redatto in forma scritta. I diritti sugli Eventi, le relative immagini, le registrazioni e le trasmissioni sono e rimangono di proprietà della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive, e nulla nel Contratto di Licenza può essere interpretato come concessione da parte della LNPB di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive. A tal proposito, il Licenziatario rinuncia espressamente fin d'ora a qualunque diritto e pretesa di qualunque tipo relativi alle immagini e ai filmati degli Eventi e prende atto che, ad eccezione dei diritti (e delle restrizioni) esplicitamente previste nel Contratto di Licenza, il Licenziatario non detiene alcun diritto d'autore su tali immagini e filmati, che possono essere commercializzati solamente dalla LNPB e dalle Società Sportive entro i limiti delle rispettive competenze. Ogni diritto d'autore esistente o derivante da trasmissioni del Licenziatario che non sia già di proprietà della LNPB o, secondo le previsioni della legge, delle Società Sportive, sarà assegnato, per via della presente assegnazione di diritto d'autore futuro, alla LNPB o, secondo le previsioni della legge, alle Società Sportive, ai sensi del Contratto di Licenza.

- 9.3. **(cessione del contratto. Divieti)** Il Licenziatario esprime sin d'ora il suo assenso a che la LNPB possa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento cedere il presente Contratto di Licenza ad altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi e sia riconosciuto dall'ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del presente Contratto di Licenza. La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di comunicazione scritta da parte della LNPB, sottoscritta dal cessionario a conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione perfezionata nelle forme descritte libera la LNPB dalle sue obbligazioni nei confronti del Licenziatario.
- 9.4. **(modifica nome della Competizione)** La LNPB si riserva il diritto di modificare il nome della Competizione nel corso della Durata. Pertanto, la diversa denominazione assunta dalla Competizione non comporta modifiche del presente Contratto di Licenza.
- 9.5. **(tolleranza)** L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni della presente Offerta e del Contratto di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.
- 9.6. **(nullità delle clausole. Sostituzione)** In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Contratto di Licenza le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere, laddove consentiti, risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida o inefficace, senza che ciò comporti alcuna riduzione del corrispettivo dovuto dal Licenziatario.

- 9.7. **(infrazioni di terzi)** Il Licenziatario prende atto che la LNPB lo assisterà nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotti Audiovisivi oggetto della licenza ma non ne risponde ad alcun titolo nei confronti del Licenziatario.
- 9.8. **(legge italiana. Foro competente)** Il presente Contratto di Licenza è regolato esclusivamente dalla legge italiana e per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione e/o continenza di cause, anche successivamente alla Durata.
- 9.9. **(privacy)** Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti interessati si svolge in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche o integrazioni, con garanzia di riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti aderenti. Il trattamento dei dati ha la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Responsabili del trattamento sono i funzionari e i consulenti della LNPB coinvolti nelle procedure di assegnazione per quanto di rispettiva competenza. Il titolare del trattamento è la LNPB nella persona del proprio legale rappresentante, nei confronti della quale il soggetto interessato può fare valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Letto, approvato e sottoscritto in data_____.

Lega Nazionale Professionisti Serie B

Il Licenziatario

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Licenziatario dichiara di avere valutato e di aver espressamente approvato il contenuto dei seguenti paragrafi di cui all'Accordo di Licenza: 2.4. (modifiche al format della Competizione e alle Finestre di Gara. Regole generali), 3.1 (il Pacchetto e le sue limitazioni), 3.2 (licenza non esclusiva e sue conseguenze. Diritti riservati alle Società Sportive e alla LNPB), 3.3 (divieto di sublicenza e ad effetti analoghi), 3.4. (diritti di Archivio. Esclusione), 3.5 (comunicazioni tra le parti), 4. (Consegna delle immagini delle gare), 5.1.(Corrispettivo), 5.2. (modalità di pagamento ed effetto liberatorio), 5.4.(interessi e penale), 5.5.(solve et repete), 5.6. (mancato esercizio dei diritti da parte del Licenziatario), 6. (Condizioni generali di licenza), 7.1. (obblighi di rispetto di norme e regolamenti), 7.2.(licenza non esclusiva e tassatività dei Diritti Audiovisivi concessi in licenza), 7.3. (obbligo di inserimento di sigle e grafiche), 7.4. (obblighi editoriali e in materia di pubblicità), 7.5. (altre obbligazioni a carico del Licenziatario), 8.2. (clausola risolutiva espressa), 8.3. (manleva a favore della LNPB), 8.4. (effetti dello scioglimento anticipato o alla scadenza della durata), 9.2. (proprietà intellettuale), 9.3. (cessione del contratto. Divieti), 9.4. (modifica nome della Competizione), 9.5.(tolleranza), 9.6.(nullità delle clausole. Sostituzione), 9.8. (legge italiana. Foro competente)

Il Licenziatario

ALLEGATO 2
DESCRIZIONE DEL PACCHETTO NON ESCLUSIVO

"SCOUTING DATABASE"

EVENTI	Formano oggetto del Pacchetto tutti gli Eventi - del Campionato di Serie B, compresi Play Off e Play Out, - del Campionato Primavera 2 solo nel caso in cui la LNPB decidesse, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare la produzione audiovisiva da disputarsi nelle Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027 , secondo il Calendario e il format della Competizione predisposto dalla LNPB e tenuto conto delle condizioni previste nel Contratto di Licenza
PIATTAFORME	Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti esclusivamente per il tramite delle seguenti Piattaforme: Internet e/o Wireless per Reti Mobili
DIRITTI CONCESSI	Sono oggetto della licenza i Diritti Audiovisivi non esclusivi di fissare, riprodurre e mettere a disposizione a Pagamento le immagini degli Eventi delle Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027 , con utilizzo a partire da 6 ore dalla conclusione di ciascun Evento e fino al termine della Durata del Contratto di Licenza, nell'ambito del Canale di emissione del Licenziatario (come di seguito identificato) riservato a utilizzi a scopo professionale (B2B), per il fine esclusivo di analisi delle azioni di gioco e delle prestazioni e tattiche dei calciatori e delle squadre. L'accesso al Canale di emissione del Licenziatario è riservato ai soli clienti del Licenziatario, per tali intendendosi persone fisiche o giuridiche operanti nell'industria calcistica, come ad esempio società sportive, federazioni, giocatori, allenatori, agenti, arbitri, analisti, ai quali il Licenziatario fornisce accesso alle proprie banche dati online tramite conclusione di specifici accordi ("Utenti"). È escluso qualsiasi utilizzo dei Diritti Audiovisivi e delle immagini degli Eventi in modalità diverse da quanto sopra indicato, in particolare è esclusa qualsiasi possibilità di comunicazione e/o uso pubblico delle immagini e di altri contenuti degli Eventi. Si precisa inoltre che in merito alle Immagini di Archivio

	Corrente, i Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto sono esercitabili dal/i Licenziatario/i in non esclusiva fino al termine della Durata del Contratto di Licenza solo ed esclusivamente per le finalità indicate nella descrizione del Pacchetto.
MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE AGLI UTENTI DEL PRODOTTO	Il Prodotto potrà essere messo a disposizione, A Pagamento,esclusivamente degli Utenti. È espressamente esclusa ogni differente commercializzazione del Prodotto e delle immagini consegnate dalla LNPB. Il Licenziatario si impegna a fornire alla LNPB, su richiesta di quest'ultima, la lista di tutti gli Utenti con cui il Licenziatario abbia sottoscritto un accordo per la fruizione del Prodotto.
CORRISPETTIVO	7.4. Per la concessione in licenza dei Diritti Audiovisivi per le Stagioni Sportive 2025/2026 e 2026/2027 , il Licenziatario corrisponderà alla LNPB gli importi indicati all'art.5.1 nell'Accordo di Licenza e cioè euro 100,000,00 (euro centomila/00) oltre IVA quale prezzo relativo alla Licenza e il corrispettivo di Euro 30.000,00 (trentatamila/00) oltre IVA quale prezzo di accesso al segnale per la fornitura delle immagini. I pagamenti avverranno in due rate di pari importo: - La prima entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione all' Offerta da parte della LNPB; - La seconda entro e non oltre il 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento . ivi indicate
CONSEGNA DELLE IMMAGINI DELLE GARE	La LNPB metterà a disposizione del Licenziatario le immagini nei termini e con le modalità previsti nell'Accordo di Licenza.
TERRITORIO	Territorio Globale, sono tutti i paesi e territori del mondo, incluso il Territorio Italiano

CANALE DI EMISSIONE:	Per canale di emissione si intende la piattaforma on line di proprietà del Licenziatario riservata a utilizzi in ambito professionale (B2B) contenente la catalogazione delle immagini degli Eventi e contrassegnata da marchi di sua proprietà. Il Licenziatario è tenuto a comunicare alla LNPB il nome di tale piattaforma all'atto di sottoscrizione del Contratto di Licenza.
RESTRIZIONI:	La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in modalità streaming (flusso di dati), senza possibilità di downloading (memorizzazione delle immagini su supporti degli Utenti) da parte degli Utenti e con preclusione assoluta per gli Utenti di ogni possibilità di condividere le immagini in modalità file sharing o altro sistema di condivisione. L'accesso alla visione delle immagini degli Eventi deve essere in ogni caso inibita agli apparati televisivi. È pertanto vietato l'impiego di applicazioni smart tv o di qualsiasi altra tecnologia atta a visualizzare le immagini su schermi di apparati televisivi. In caso di violazione di alcuno tra i limiti e le restrizioni stabiliti dal Pacchetto in relazione all'esercizio dei diritti e all'utilizzo delle immagini, la LNPB può, in qualsiasi momento, sospendere la messa a disposizione delle immagini degli Eventi nei confronti del Licenziatario o risolvere il Contratto di Licenza ai sensi del relativo art. 8.2. con azione di risarcimento del danno.
NON ESCLUSIVA	Il Pacchetto è concesso dalla LNPB in non esclusiva. Per l'effetto, ogni Operatore in possesso dei requisiti richiesti potrà aderire all'Offerta e sottoscrivere l'Accordo di Licenza relativo al Pacchetto, senza che il Licenziatario possa avere alcunché da pretendere. E il Licenziatario è consapevole, senza nulla poter opporre o pretendere, che le immagini oggetto del Pacchetto saranno comunque utilizzate dalla LNPB, dalle Società Sportive e dai propri licenziatari in qualunque forma e modo.

